



Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Demetrio DELFINO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Avv. Demetrio BARRECA









CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 94 del 29 DICEMBRE 2016

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267) IL RESPONSABILE 	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267) IL RESPONSABILE 
--	---

OGGETTO: MODIFICHE STATUTO SOCIETA' CASTORE SRL E POLLUCE SRL

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre**, alle ore **10.52**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. **203253** del **23.12.2016** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione urgente di seconda convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**.

Risultano presenti il Sindaco e n. **30** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N. 8348 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **29 DIC. 2016**

L'INCARICATO


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal **29 DIC. 2016**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il **29 DIC. 2016**:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li **29 DIC. 2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	25	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	26	CARACCILO Maria Antonietta	SI
3	BOVA Filippo	SI	27	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	28	DATTOLA Luigi	SI
5	BURRONE Filippo	SI	29	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonio	SI	30	MAIOLINO Antonino	NO
7	DELFINO Demetrio	SI	31	MATALONE Antonino	NO
8	GANGEMI Francesco	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
9	IACHINO Nancy	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	SI			
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARINO Demetrio	SI			
13	MARRA Vincenzo	SI			
14	MARTINO Demetrio	SI			
15	MAURO Riccardo	SI			
16	MILETO Antonino	SI			
17	MINNITI Giovanni	SI			
18	MISEFARI Valerio	SI			
19	NOCERA Antonino	SI			
20	PARIS Nicola	SI			
21	QUARTUCCIO Filippo	SI			
22	RUVOLO Antonio	SI			
23	SERA Giuseppe Francesco	SI			
24	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Neri Armando, Anghelone Saverio, Nucera Anna, Zimbalatti Antonino, Nucera Lucia Anita, Marino Giuseppe, Marcianò Angela e Calabrò Irene Vittoria.

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. **Demetrio BARRECA** incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto all'Odg. avente ad oggetto "MODIFICHE STATUTO SOCIETA' CASTORE SRL E POLLUCE SRL" e concede la parola al Consigliere Francesco Gangemi, che relaziona in merito.

Pone quindi in votazione, per alzata di mano, la delibera in discussione, che viene approvata **a maggioranza** dai 20 presenti in aula, con il seguente esito: **voti favorevoli 14** (ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, MILETO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, PARIS, QUARTUCCIO, RUVOLO E SERRANO'); **contrari 0**; **astenuti 6** (DATTOLA Lucio, CARACCILO, D'ASCOLI, IMBALZANO Pasquale, PIZZIMENTI E RIPEPI).

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

In data 23 settembre 2016, è entrato in vigore il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che ha riordinato la legislazione sulle società partecipate della pubblica amministrazione;

l'art. 26 del predetto Decreto fissa al 31 dicembre del corrente anno la data entro la quale gli Statuti delle società a controllo pubblico, di cui all'art.2 c.1 lettera m) dello stesso decreto, devono essere aggiornati alle nuove disposizioni;

con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 131 del 16.10.2014, avente ad oggetto "approvazione atto costitutivo e statuto della società in House per la gestione dei servizi pubblici locali e della società in House per la gestione dei servizi strumentali del Comune di Reggio Calabria", è stata deliberata la costituzione della società per la gestione dei servizi pubblici locali con capitale sociale di € 250.000,00 e la costituzione della società per la gestione dei servizi strumentali con capitale sociale di € 100.000,00 e sono stati approvati gli schemi dei relativi atti costitutivi e statuti;

in attuazione di quanto sopra, con atto per Notar Stefano Poeta rep. N.11991 del 05.08.2015, si è provveduto alla costituzione della società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico e avente come unico socio il Comune di Reggio Calabria, per la gestione dei servizi pubblici locali del Comune di Reggio Calabria denominata CASTORE SPL S.R.L.;

con atto per Notar Stefano Poeta rep. N. 11992 del 05.08.2015, si è provveduto alla costituzione della società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico e avente come unico socio, il Comune di Reggio Calabria per la gestione dei servizi strumentali del Comune di Reggio Calabria denominata "POLLUCE SS S.R.L.";

l'art.4 c.4 del D.Lgs. 175/2016 ha introdotto la possibilità che una società possa avere nell'oggetto sociale sia servizi di interesse generale che servizi strumentali;

le società Castore SPL srl e Polluce SS srl non sono da annoverare tra quelle che, ai sensi dell'art.4 del T.U, devono essere oggetto di dismissione, non rientrando tra quelle aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali;

nella relazione del Sindaco, sull'attuazione del piano operativo, prot. n.51917 del 31.3.2016, avente per oggetto. *Razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie -Relazione sui risultati conseguiti ex c. 612 dell'art.1 della legge 190/2014*, è confermata la detenzione della partecipazione da parte di questo Ente nelle società Castore srl e Polluce srl;

Esaminati i rispettivi Statuti;

Ritenuto di dover apportare agli Statuti le modifiche per adeguare gli stessi alle previsioni dettate dal Testo unico approvato con il D.Lgs. 175/2016 e, in particolare, con riferimento alle norme di seguito indicate:

- ✓ articolo 11, 2° e 3° comma; occorre prevedere che l'amministrazione può essere affidata a un amministratore unico o a un consiglio di 3 o 5 membri, rinviando comunque alle limitazioni delle leggi speciali in quanto non è ancora stato emanato il Dpcm previsto dal testo unico;
- ✓ art.11 comma 9. occorre inserire nello statuto i quattro contenuti obbligatori di seguito elencati:
 - attribuzione di deleghe a un solo amministratore, salva l'attribuzione al presidente se autorizzata dall'assemblea;

- esclusione della carica di vicepresidente o sua previsione solo come sostituto in assenza del presidente, senza compensi;
- divieto per i componenti degli organi di gestione o premi di risultato deliberati ex post e di trattamenti di fine mandato;
- divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali.
- ✓ articolo 3, comma 2 la revisione legale dei conti diviene obbligatoria nelle Srl e non può più essere affidata, nelle Spa, al collegio sindacale .ma si pone l'opzione - su cui lo statuto può intervenire - fra revisore unico e società di revisione;
- ✓ art.16 comma 3 nell' oggetto sociale - se la società a controllo pubblico è anche in house - è necessario precisare che almeno l'80% del fatturato va effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci;

Ritenuto, altresì, opportuno integrare l'oggetto sociale dello Statuto della Società Castore srl prevedendo la gestione di servizi strumentali, nell'ottica di fusione con la società Polluce srl, ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica;

Visti

- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il d.lgs.267/2000 e, in particolare, gli artt. 42 e 239;
- ✓ i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL, dai dirigenti competenti;
- ✓ il parere della Commissione Consiliare competente, giusta nota prot. n. 204862 del 28.12.2016;
- ✓ il parere n. 78 del 29.12.2016 reso dal Collegio dei Revisori;

Preso atto dell'esito della votazione sopra riportata e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- **di approvare** le modifiche allo Statuto della società a responsabilità limitata Castore srl, partecipata al 100% dal Comune di Reggio Calabria, nei termini detti in premessa, che qui si devono intendere integralmente riportati;
- **di approvare** le modifiche allo Statuto della società a responsabilità limitata Polluce srl, partecipata al 100% dal Comune di Reggio Calabria, nei termini detti in premessa, che qui si devono intendere integralmente riportati;
- **di approvare**, conseguentemente, gli Statuti nei testi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A) e B);
- **di dare** mandato al legale rappresentante del Comune di votare e far approvare in Assemblea la modifica di ciascuno Statuto, come sopra riportato, autorizzando lo stesso a compiere tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla deliberazione, e per consentirne il perfezionamento, anche prestando consenso a che vengano apportate allo Statuto le eventuali modifiche, di natura non sostanziale, necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici, per ragioni di natura amministrativa o fiscale o di altra natura;
- **di procedere**, entro il mese di maggio 2017, alla fusione per incorporazione della società Polluce srl con la società Castore srl.

Il Presidente propone di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole resa **a maggioranza**, per alzata di mano, dai 20 presenti in aula con il seguente esito: **voti favorevoli 14** (ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, MILETO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, PARIS, QUARTUCCIO, RUVOLO E SERRANO'); **contrari 0**; **astenuti 6** (DATTOLA Lucio, CARACCILO, D'ASCOLI, IMBALZANO Pasquale, PIZZIMENTI E RIPEPI).

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza derivante dalla necessità di rispettare il termine del 31 dicembre 2016, imposto dall'art.26 del D.Lgs. 175/2016.



STATUTO

Società per la gestione dei servizi pubblici locali e strumentali di Reggio Calabria SRL

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE

1. È corrente una società a responsabilità limitata denominata “Castore - Società per la gestione dei servizi pubblici locali e *strumentali* di Reggio Calabria S.R.L.”.
2. La società è a capitale interamente pubblico ed è soggetta al cosiddetto controllo analogo da parte dei soci.

ART. 2 – SEDE

1. La Società ha sede nel Comune di Reggio Calabria (RC) all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese.
2. La società potrà, con l’osservanza delle disposizioni normative vigenti, istituire ovvero sopprimere, purché in Italia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, dipendenze.

ART. 3 – DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila e cinquanta) ed è prorogabile una o più volte.
2. La durata della società potrà essere prorogata o ridotta solo a seguito di deliberazione resa dall’Assemblea dei soci.

ART. 4 – OGGETTO

1. La Società ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività:
 - a. la gestione di impianti anche a tecnologia complessa ed in genere la gestione dei servizi pubblici di pertinenza dei enti locali soci;
 - b. i servizi di manutenzione stradale;
 - c. i servizi di manutenzione di arce verdi, arce attrezzate e giardini;
 - d. i servizi di segnaletica stradale e di pubblica illuminazione;
 - e. i servizi di gestione di arce e servizi cimiteriali;
 - f. la gestione di impianti ottometrici (scale mobili, tapis roulant, ascensori, ecc.);
 - g. la protezione e la pulizia dei canali e delle altre opere irrigue;
 - h. i servizi ambientali;
 - i. la gestione di impianti connessi al ciclo integrato delle acque;
 - j. ogni altra attività di servizio, di assistenza tecnica, di progettazione, e di direzione lavori che gli enti soci vorranno affidarle;
 - k. *conduzione e manutenzione di complessi edilizi di proprietà degli enti soci o a questi affidati in gestione, comprensivo in particolare le seguenti attività:*
 - i. *gestione, conduzione e manutenzione di tutte le dotazioni impiantistiche, opere edili interne ed esterne;*
 - ii. *guardiania e portierato;*

- iii. *pulizia locali interni ed aree esterne;*
 - iv. *manutenzione aree a verde*
 - v. *manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;*
-
- l. servizi ausiliari presso le scuole dell'infanzia;*
altri servizi strumentali all'attività degli enti locali soci, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali;
 - m. nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli enti locali soci.*
2. Le opere ed i servizi riportati nell'oggetto sociale potranno essere affidati dagli Enti competenti alla Società in maniera diretta (cosiddetto *in house providing*) nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
 3. *Le attività svolte per gli Enti Locali soci ed affidate alla Società ai sensi del precedente comma 2 devono costituire almeno l'80% della parte più importante dell'attività svolta dalla Società e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.*
 4. *E' divieto alla società, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società.*
 5. *Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 175/2016.*
 6. *L'esercizio delle attività non costituenti servizio pubblico locale di rilevanza economica a favore dei soci o di soggetti terzi potrà essere svolta, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, purché ciò non rechi in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività di cui al precedente comma e deve essere organizzata in modo che debbono, comunque, rimanere prevalenti.*
 7. La Società potrà, inoltre, eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione attinenti o connessi alle attività di cui sopra, nessuna esclusa, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici.
 8. La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, società od Enti controllate e/o collegate per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, il tutto nei limiti della vigente normativa.
 9. La società potrà svolgere tutte le attività di cui all'oggetto sociale anche tramite soggetti terzi, nei limiti di legge, e comunque salva la preventiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.
 10. La Società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, le Aziende sanitarie, le Università nonché gli altri enti pubblici e può stipulare con essi convenzioni.
 11. La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti dei soci, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
 12. La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti.



TITOLO II CAPITALE SOCIALE E QUOTE

ART. 5 – CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila e zero centesimi) diviso in quote ai sensi di legge.
2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, nel rispetto della legislazione vigente, con deliberazione dell'Assemblea, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, anche mediante conferimenti non in denaro ai sensi dell'art. 2464 del cod. civ..
3. La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della Società.
4. I diritti sociali spettano agli Enti Locali soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART. 6 – QUOTE E DIRITTI SOCIALI

1. Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvi i particolari riguardanti l'amministrazione della Società attribuiti al socio "Comune di Reggio Calabria" in forza del presente Statuto.
2. Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, non è consentito ai soci compiere atti di disposizione di qualsiasi natura, intendendosi per tali la vendita, la permuta, il conferimento, il riporto e la donazione ovvero qualunque atto o contratto tale da comportare il trasferimento diretto o indiretto a titolo oneroso, a terzi, di quote di partecipazione della Società, di diritti di sottoscrizione, ovvero di diritti reali di godimento e/o di garanzia relativi alle predette quote. Non è altresì consentito sottoporre volontariamente, *in tutto o in parte*, le quote e/o diritti di opzione a pegno o costituirli in garanzia o in usufrutto.
3. Poiché il capitale della società è interamente pubblico, le quote e/o i diritti di opzione sono in tutto o in parte trasferibili dai soci a pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici, sempre che siano rispettati i principi normativi e giurisprudenziali, nazionali e comunitari, del cosiddetto "in house providing" purché il Comune di Reggio Calabria mantenga una partecipazione pari almeno alla maggioranza del capitale della Società.
4. Il trasferimento che intervenga in violazione di quanto previsto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci cosicché l'avente causa non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione.

ART. 7 – VERSAMENTI DEI SOCI

1. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale o a fondo perduto; possono inoltre effettuare finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, purché non costituenti raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 8 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione ovvero l'Amministratore Unico, ove nominato, lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge e dallo statuto.

2. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale od anche presso altra sede nel territorio del Comune di Reggio Calabria mediante avviso per lettera raccomandata A/R, fax o mail che risultino ricevuti almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.
3. L'Assemblea è convocata, in particolare, per deliberare sugli argomenti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni richieste dal presente Statuto per il compimento di atti degli Amministratori *ovvero dell'Amministratore Unico, ove nominato*.
4. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.
5. L'Assemblea verrà altresì convocata, per deliberare sulle materie di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, dal Consiglio di Amministrazione *ovvero l'Amministratore Unico, ove nominato*, o, in sostituzione, dal Collegio Sindacale, secondo la procedura indicata dalla norma da ultimo citata.
6. Chi richiede la convocazione o convoca l'Assemblea deve indicare nell'avviso di convocazione gli argomenti da trattare, la sede e l'orario.
7. L'assemblea può validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, ove nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ART. 9 – INTERVENTO IN RAPPRESENTANZA

1. Possono intervenire in assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari dotati di diritto di voto.
2. E' in oltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.
3. L'Assemblea si considera, in questo caso, tenuta nel luogo dove è stata convocata e dove siano presenti il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 10 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI


1. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente con la rappresentanza e le maggioranze stabilite dalla legge.

ART. 11 – PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o *dall'Amministratore Unico ove nominato*, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato nello stesso modo, per la redazione del verbale.
3. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente della riunione ha il potere di proporre le procedure che possono essere stabilite e modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ART. 12 – MATERIE RISERVATE AI SOCI

1. Sono riservate all'Assemblea dei soci:



- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e fra essi del presidente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci, e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e l'emissione di obbligazioni convertibili;
- e) le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) l'approvazione del Piano strategico operativo di cui al successivo art. 25 del presente statuto;
- g) l'autorizzazione preventiva, ai fini del cosiddetto "controllo analogo" del Comune di Reggio Calabria sulla Società, delle decisioni aventi ad oggetto:
 - (i) gli acquisti e le alienazioni di immobili; impianti e/o aziende e/o rami d'azienda;
 - (ii) le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari;
 - (iii) l'assunzione di mutui e di altre forme di indebitamento;
- h) le deliberazioni sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge o dal presente statuto.

ART. 13 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. *L'amministrazione della società è affidata di norma ad un Amministratore Unico, scelto mediante avviso pubblico tra persone che devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle Finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'amministrazione potrà essere affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, solamente per ragioni di adeguatezza organizzativa, nel rispetto dei criteri definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e Finanze, di **concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione**, da emanarsi ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Decreto legislativo 8 settembre 2016, n. 175.*
2. Spetta all'assemblea provvedere alla determinazione del numero dei membri del consiglio di amministrazione. Il numero effettivo dei membri è definito nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. *Nella scelta degli amministratori delle società deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.*
3. *Gli Amministratori ovvero l'Amministratore Unico* ove nominato durano in carica per il tempo fissato dall'assemblea all'atto della nomina, e comunque non oltre tre esercizi.
4. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.
5. Gli Amministratori ovvero l'Amministratore Unico ove nominato devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalle Deliberazioni degli enti locali soci in materia di società controllate e o partecipate dagli stessi.

6. Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società e, se nominati, decadono dal proprio Ufficio, coloro che si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità a decadenza previste dall'art 2382 cod. civ., nonché dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.
7. *Agli Amministratori ovvero all'Amministratore Unico ove nominato* può essere riconosciuto un compenso, determinato annualmente in via anticipata con decisione dei soci, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.
8. Il consiglio di amministrazione designa di volta in volta un proprio segretario, che può essere anche estraneo al consiglio.

ART. 14 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Gli Amministratori *ovvero l'Amministratore Unico ove nominato* sono revocabili in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
2. Costituisce giusta causa di revoca la grave reiterata violazione degli obblighi di informativa previsti dal presente Statuto.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 cod.civ.. I nuovi amministratori scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
4. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato oppure la maggioranza degli amministratori, decade l'intero consiglio di amministrazione. In tal caso si applica la disciplina di cui all'art. 2386, ultimo comma del codice civile.

ART. 15 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione *ove nominato* è presieduto dall'amministratore designato dall'assemblea.
2. In sua assenza, o in caso di mancata nomina, la presidenza spetta all'amministratore designato dal consiglio di amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce la regolarità e completezza del flusso informativo verso il socio "Comune di Reggio Calabria", anche ai fini di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile, nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di "controllo analogo".

ART. 16 – CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione *ove nominato* si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché nel Comune di Reggio Calabria, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando almeno due consiglieri ne facciano domanda scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. *Esso* viene convocato dal presidente con lettera raccomandata, o con telefax o con posta elettronica contenenti il giorno, il luogo, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare, da spedire almeno tre giorni lavorativi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo.
Nei casi di urgenza l'adunanza viene convocata con telegramma, o con telefax o con posta elettronica, da spedire almeno un giorno libero prima dell'adunanza.
4. Nel caso di ricorso al telefax o alla posta elettronica o ad altro mezzo sopra indicato idoneo allo scopo, gli avvisi devono essere spediti al numero di telefax, all'indirizzo di posta

elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori e dai Sindaci effettivi.

5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione *ove nominato* si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione si considera, in tal caso, tenuto nel luogo dove è stato convocato e dove siano presenti il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
7. La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata come previsto, qualora siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi in carica.

ART. 17 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione *ove nominato* è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
2. Ogni consigliere dispone di un voto.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
4. In caso di parità la proposta si ha per respinta.

ART. 18 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori *ovvero all'Amministratore Unico ove nominato*, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.
2. Il consiglio di amministrazione *ovvero l'Amministratore Unico ove nominato*, pertanto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene necessari od opportuni per attuare l'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'assemblea e in ogni caso secondo gli atti di indirizzo del socio "Comune di Reggio Calabria".
3. Sono di esclusiva competenza de Consiglio di Amministrazione, *ovvero all'Amministratore Unico ove nominato*, e non sono pertanto delegabili le deliberazioni concernenti le seguenti materie:
 - a) approvazione di proposte da sottoporre alla decisione dei soci e deliberazione dell'Assemblea;
 - b) approvazione del Piano Strategico Operativo di cui al successivo art.25 ;
 - c) stipula, modifica ed estinzione dei rapporti contrattuali con il Comune di Reggio Calabria;
 - d) concessione di garanzie personali o reali e concessione di prestiti;
 - e) stipula di contratti di investimento e/o finanziamento di qualsiasi specie o genere per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base de e eventuali direttive del socio Comune di Reggio Calabria;
 - f) stipula di contratti o impegni che comportino l'obbligo di pagamento, anche in via cumulata, per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base della eventuali direttive del socio "Comune di Reggio Calabria";
 - g) l'eventuale nomina del Direttore Tecnico, con determinazione delle attribuzioni, dei poteri e del compenso.



ART. 19 – DELEGHE DI POTERI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione *ovvero all'Amministratore Unico ove nominato* può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un componente designato dal Comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ. .
2. Il Consiglio di Amministrazione *ovvero l'Amministratore Unico ove nominato* determina l'estensione delle deleghe nei limiti di legge e del presente Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione *ovvero all'Amministratore Unico ove nominato* può anche nominare procuratori o mandatari per singoli atti o categorie di atti
4. *All'interno del Consiglio di Amministrazione è esclusa la carica di vicepresidente ovvero la stessa può essere attribuita, esclusivamente, quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;*
5. *E' fatto divieto di:*
 - a *corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;*
 - b *di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;*
 - c *di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.*
6. All'Amministratore Delegato ovvero all'Amministratore Unico ove nominato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, competerà la gestione ordinaria della Società al fine dell'attuazione del Piano Strategico Operativo di cui al successivo art.25.
7. All'Amministratore delegato *ovvero all'Amministratore Unico ove nominato* può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio di Amministrazione nel primo caso *dall'Assemblea dei Soci nel secondo caso e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa* di tempo in tempo applicabile

ART. 20 – RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli eventuali amministratori delegati nei limiti dei poteri ad essi conferiti *ovvero all' Amministratore Unico ove nominato* è attribuita la rappresentanza della società.
2. I sopra indicato rappresentano la società in giudizio, quali attori o quali convenuti. Essi hanno facoltà di promuovere giudizi e procedimenti amministrativi di ogni ordine e grado.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al Vicepresidente, se nominato.
4. La rappresentanza legale e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spettano anche al direttore, nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina *ovvero all' Amministratore Unico ove nominato*.

ART. 21 – IL DIRETTORE

1. Il Consiglio di Amministrazione, *ovvero l'Amministratore Unico ove nominato*, nomina e stabilisce il compenso del Direttore che può essere, *di norma*, un dipendente con qualifica non inferiore a quella di Quadro.
2. Il Direttore rimane in carica tre anni, rinnovabile.
3. Il Direttore sovrintende all'organizzazione e alla disciplina degli uffici e svolge la sua attività, secondo le direttive del Presidente, in esecuzione delle deliberazioni degli organi della Società.
4. Possono essergli conferite possibili procure e ha la firma della corrispondenza e degli atti per l'ordinario funzionamento degli uffici.

ART. 22 – COLLEGIO SINDACALE

1. La società nomina il collegio sindacale.
2. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
3. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.
4. Le riunioni del Collegio Sindacale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
 - d) La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove è presente il presidente.



TITOLO IV BILANCIO SOCIALE E UTILI

ART. 23 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. La durata dell'esercizio coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Gli Amministratori ovvero l'Amministratore Unico devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
3. Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori ovvero dall'Amministratore Unico al Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.
4. Il bilancio di esercizio sarà sottoposto a certificazione da parte di primaria società di revisione contabile.

ART. 24 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

1. Gli utili netti, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, sono ripartiti nel modo seguente:
 - a) - 5% al fondo di riserva legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) - il residuo agli azionisti, salvo che l'Assemblea lo accantoni in tutto o in parte alle riserve straordinarie.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato secondo le modalità ed i tempi fissati dall'organo amministrativo, ma comunque entro l'anno in cui l'Assemblea ne ha deliberato la distribuzione.
3. Il diritto al dividendo si prescrive in cinque anni da quando esso è esigibile.


TITOLO V PIANO STRATEGICO E REPORTISTICA

ART. 25 – PIANO STRATEGICO OPERATIVO

1. Al fine di assicurare il cosiddetto controllo analogo nonché di prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata, l'organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale adotta annualmente e, per il tramite del proprio presidente, trasmette ai soci una proposta di Piano Strategico Operativo, composto da un piano gestionale annuale e un piano industriale pluriennale.
2. Il piano gestionale annuale, nel rispetto degli indirizzi definiti dal socio "Comune di Reggio Calabria", illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e presenta tra l'altro i seguenti contenuti:
 - a) un bilancio di previsione dell'esercizio successivo;
 - b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al piano industriale pluriennale, con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento;
 - c) il piano delle assunzioni di dipendenti e delle collaborazioni;
 - d) le linee di sviluppo dell'attività
 - e) dettagliate informazioni in ordine alle decisioni da autorizzarsi preventivamente da parte dei soci e dell'Assemblea inerenti: (i) gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda; (ii) le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari;
3. Il piano industriale pluriennale redatto in coerenza con il piano gestionale annuale, ha durata triennale e illustra, con riferimento a triennio successivo, il programma degli investimenti con indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento e le linee di sviluppo dell'attività.
4. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico ove nominato, in una apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano gestionale annuale e, se del caso, nel piano industriale triennale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

ART. 26 – CONTROLLO SULLA SOCIETÀ E SUI SERVIZI PUBBLICI AD ESSA AFFIDATI

1. Al fine di assicurare il c.d. "controllo analogo" nonché di prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata, oltre a quanto previsto nel precedente art.25, in riferimento a ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione, *ovvero l'Amministratore Unico ove nominato* sentito il Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale, predisponde e, tramite il proprio Presidente trasmette al socio "Comune di Reggio Calabria" una Relazione sul generale andamento della gestione relativamente all'andamento giuridico contabile e alla qualità dei servizi.
2. In merito all'andamento giuridico contabile, la Relazione di cui al precedente comma 1 contiene i seguenti elementi:
 - a) Rapporto economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);
 - b) Rapporto sullo stato di attuazione degli obiettivi programmatici;
 - c) Elenco annuale, aggregato ed analitico per singolo servizio, degli acquisti dei beni e servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori dei lavori;
 - d) Assunzioni e principali atti di gestione del personale;
 - e) Atti di alienazione del patrimonio.
3. In merito alla qualità dei servizi, la Relazione di cui al precedente comma 1 contiene i seguenti elementi:



- a) Elenco mensile dei reclami;
 - b) Rilevazioni di *customer satisfaction*, da effettuare a cadenza almeno annuale;
 - c) Analisi degli indicatori di qualità;
 - d) Gestione dei reclami e disservizi;
 - e) Gestione del rispetto dei parametri delle carte di servizio;
 - f) Gestione dei tempi di erogazione delle prestazioni;
 - g) Informazioni preventive all'utenza su modifiche concernenti l'organizzazione della gestione del servizio.
4. Una volta all'anno, il Presidente *ovvero l'Amministratore Unico ove nominato* e il Direttore Tecnico della Società espongono apposta i contenuti della relazione di cui al presente articolo.
 5. E' inoltre consentito a ciascun Ente locale il diritto di domandare, sia nell'assemblea della Società sia al di fuori di essa, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della Società stessa.
 6. La Società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rictranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli Enti locali.
 7. Gli amministratori *ovvero l'Amministratore Unico ove nominato* e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo Ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla Società; a tal fine gli amministratori *ovvero l'Amministratore Unico* possono anche convocare l'assemblea della Società al fine di sottoporre all'approvazione dei soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

TITOLO VI SCIoglimento E CLAUSOLA RESIDUALE

ART. 27 – LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. Salvo che non vi abbia già provveduto l'Assemblea, gli Amministratori *ovvero l'Amministratore Unico ove nominato*, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'Assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulle modalità di liquidazione e sulla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

ART. 28 – REVOCA DELLO SCIoglimento

1. La revoca dello scioglimento della società, potrà essere deliberata dall'assemblea anche in fase di liquidazione, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

ART. 29 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi specifiche in materia.

ART. 30 – CLAUSOLA ARBITRALE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra Società e Soci, tra Società e Amministratori, fra Soci, fra Amministratori, fra Soci e Amministratori in relazione alle vicende sociali o all'applicazione del presente statuto e delle delibere degli organi sociali saranno devolute, ove ciò sia consentito dalla legge, esclusivamente all'Autorità giudiziaria.
2. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
3. Foro competente è esclusivamente quello di Reggio Calabria.

STATUTO**Società per la gestione dei servizi strumentali di Reggio Calabria SRL**

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE

1. È corrente una società a responsabilità limitata denominata “ Polluce - Società per la gestione dei servizi strumentali di Reggio Calabria S.R.L.”.
2. La società è a capitale interamente pubblico ed è soggetta al cosiddetto controllo analogo da parte dei soci.

ART. 2 – SEDE

1. La Società ha sede nel Comune di Reggio Calabria (RC) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese.
2. La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni normative vigenti, istituire ovvero sopprimere, purché nel Comune di Reggio Calabria o nel territorio di altri enti soci, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, dipendenze.

ART. 3 – DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila e cinquanta) ed è prorogabile una o più volte.
2. La durata della società potrà essere prorogata o ridotta solo a seguito di deliberazione resa dall'Assemblea dei soci.

ART. 4 – OGGETTO

1. La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle seguenti attività:
 - a) conduzione e manutenzione di complessi edilizi di proprietà degli enti soci o a questi affidati in gestione, comprensivo in particolare delle seguenti attività:
 - i. gestione, conduzione e manutenzione di tutte le dotazioni impiantistiche, opere edili interne ed esterne;
 - ii. guardiania e portierato;
 - iii. pulizia locali interni ed aree esterne;
 - iv. manutenzione aree a verde;
 - v. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;
 - b) servizi ausiliari presso le scuole dell'infanzia;
 - c) altri servizi strumentali all'attività degli enti locali soci, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali;
 - d) nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli enti locali soci.
2. Le opere ed i servizi riportati nell'oggetto sociale sono affidati dagli Enti competenti alla Società in maniera diretta (cosiddetto *in house providing*) nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
3. *Le attività svolte per gli Enti Locali soci ed affidate alla Società ai sensi del precedente comma 2 devono costituire almeno l'80% della parte più importante dell'attività svolta dalla Società e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.*

A

4. *È divieto alla società, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società.*
5. *Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.*
6. La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, società od Enti controllate e/o collegate per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, il tutto nei limiti della vigente normativa.
7. La società potrà svolgere tutte le attività di cui all'oggetto sociale anche tramite soggetti terzi, nei limiti di legge, e comunque salva la preventiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.
8. La Società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, le Aziende sanitarie, le Università nonché gli altri enti pubblici e può stipulare con essi convenzioni.
9. La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti dei soci, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
10. *La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti.*

TITOLO II **CAPITALE SOCIALE E QUOTE**

ART. 5 – CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi) diviso in quote ai sensi di legge.
2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, nel rispetto della legislazione vigente, con deliberazione dell'Assemblea, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, anche mediante conferimenti non in denaro ai sensi dell'art.2464 del cod. civ...
3. La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della Società.
4. I diritti sociali spettano agli Enti Locali soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART. 6 – QUOTE E DIRITTI SOCIALI

1. Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvi i particolari riguardanti l'amministrazione della Società attribuiti al socio Comune di Reggio Calabria in forza del presente Statuto.
2. Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, non è consentito ai soci compiere atti di disposizione di qualsiasi natura, intendendosi per tali la vendita, la permuta, il conferimento, il riporto e la donazione, ovvero qualunque atto o contratto tale da comportare il trasferimento diretto o indiretto a titolo oneroso, a terzi, di quote di partecipazione della Società, di diritti di sottoscrizione, ovvero di diritti reali di godimento e/o di garanzia relativi alle predette quote. Non è altresì consentito sottoporre volontariamente, *in tutto o in parte*, le quote e/o diritti di opzione a pegno o costituirli in garanzia o in usufrutto.
3. Poiché il capitale della società è interamente pubblico, le quote e/o i diritti di opzione sono in tutto o in parte trasferibili dai soci a pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici, sempre che siano rispettati i principi normativi e giurisprudenziali, nazionali e comunitari, del cosiddetto "in house providing" purché il Comune di Reggio Calabria mantenga una partecipazione pari almeno alla maggioranza del capitale della Società.

4. Il trasferimento che intervenga in violazione di quanto previsto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci, cosicché l'avente causa non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione.

ART. 7 – VERSAMENTI DEI SOCI

1. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale o a fondo perduto; possono inoltre effettuare finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, purché non costituenti raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III **ORGANI DELLA SOCIETA'**

ART. 8 – ASSEMBLEA


1. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge e dallo statuto.
2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale od anche presso altro sede nel territorio del Comune di Reggio Calabria mediante avviso per lettera raccomandata A/R, fax o mail che risultino ricevuti almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.
3. L'Assemblea è convocata, in particolare, per deliberare sugli argomenti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni richieste dal presente Statuto per il compimento di atti degli Amministratori *ovvero l'Amministratore Unico, ove nominato*.
4. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.
5. L'Assemblea verrà altresì convocata, per deliberare sulle materie di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, dal Consiglio di Amministrazione *ovvero l'Amministratore Unico, ove nominato* o, in sua vece, dal Collegio Sindacale, secondo la procedura indicata dalla norma da ultimo citata.
6. Chi richiede la convocazione o convoca l'Assemblea deve indicare nell'avviso di convocazione gli argomenti da trattare, la sede e l'orario.
7. L'assemblea può validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, ove nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ART. 9 – INTERVENTO IN RAPPRESENTANZA

1. Possono intervenire in assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari dotati di diritto di voto.
2. E' inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.
3. L'assemblea si considera, in questo caso, tenuta nel luogo dove è stato convocato e dove siano presenti il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 10 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente con la rappresentanza e le maggioranze stabilite dalla legge.



ART. 11 – PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione *ovvero l'Amministratore Unico ove nominato*, o , in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato nello stesso modo per la redazione del verbale.
3. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente della riunione ha il potere di proporre le procedure che possono essere stabilite e modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ART. 12 – MATERIE RISERVATE AI SOCI

1. Sono riservate all'Assemblea dei soci:
 - a) l'approvazione del bilancio;
 - b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e fra essi del presidente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - c) la determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci, e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e l'emissione di obbligazioni convertibili;
 - e) le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - f) l'approvazione del Piano strategico operativo di cui al successivo art. 25 del presente statuto;
 - g) l'autorizzazione preventiva, ai fini del cosiddetto "controllo analogo" del Comune di Reggio Calabria sulla Società, delle decisioni aventi ad oggetto:
 - (i) gli acquisti e le alienazioni di immobili; impianti e/o aziende e/o rami d'azienda;
 - (ii) le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari
 - (iii) l'assunzione di mutui e di altre forme di indebitamento;
 - h) le deliberazioni sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge o dal presente statuto.

ART. 13 –ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. *L'amministrazione della società è affidata di norma ad un Amministratore Unico, scelto mediante avviso pubblico tra persone che devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle Finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ovvero da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compresi il Presidente, scelti nel rispetto dei criteri definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e Finanze, di **concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione**, da emanarsi ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Decreto legislativo 8 settembre 2016, n. 175*
2. Spetta all'assemblea provvedere alla determinazione del numero dei membri del consiglio di amministrazione. Il numero effettivo dei membri del Consiglio di Amministrazione è definito nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. *Nella scelta degli amministratori delle società deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.*

3. Gli Amministratori *ovvero l'Amministratore Unico ove nominato* durano in carica per il tempo fissato dall'assemblea all'atto della nomina, e comunque non oltre tre esercizi.
4. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.
5. Gli Amministratori *ovvero l'Amministratore Unico ove nominato* devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalle Deliberazioni degli enti locali soci in materia di società controllate e/o partecipate dagli stessi.
6. Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società e, se nominati, decadono dal proprio Ufficio, coloro che si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità a decadenza previste dall'art 2382 cod. civ., nonché dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.
7. *Agli Amministratori ovvero all'Amministratore Unico ove nominato* può essere riconosciuto un compenso, determinato annualmente in via anticipata con decisione dei soci, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.
8. Il consiglio di amministrazione designa di volta in volta un proprio segretario, che può essere anche estraneo al consiglio

ART. 14 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Gli amministratori *ovvero l'Amministratore Unico* sono revocabili in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
2. Costituisce giusta causa di revoca la grave reiterata violazione degli obblighi di informativa previsti dal presente Statuto.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 cod.civ.. I nuovi amministratori scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
4. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare contestualmente il presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, oppure la maggioranza degli amministratori, decade l'intero consiglio di amministrazione. In tal caso si applica la disciplina di cui all'art. 2386, ultimo comma del codice civile.

ART. 15 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione *ove nominato* è presieduto dall'amministratore designato dall'assemblea.
2. In sua assenza, o in caso di mancata nomina, la presidenza spetta all'amministratore designato dal consiglio di amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione *ove nominato* garantisce la regolarità e completezza del flusso informativo verso il socio Comune di Reggio Calabria, anche ai fini di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile, nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di "controllo analogo".

ART. 16 – CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione *ove nominato* si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché nel Comune di Reggio Calabria, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando almeno due consiglieri ne facciano domanda scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. *Esso* viene convocato dal presidente con lettera raccomandata, o con telefax o con posta elettronica contenenti il giorno, il luogo, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare, da spedire almeno tre giorni lavorativi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo.
3. Nei casi di urgenza l'adunanza viene convocata con telegramma, o con telefax o con posta elettronica, da spedire almeno un giorno libero prima dell'adunanza.

4. Nel caso di ricorso al telefax o alla posta elettronica o ad altro mezzo sopra indicato idoneo allo scopo, gli avvisi devono essere spediti al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori e dai Sindaci effettivi.
5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.
6. *Esso* si considera, in tal caso, tenuto nel luogo dove è stato convocato e dove siano presenti il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
7. La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata come previsto, qualora siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi in carica.

ART. 17 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
2. Ogni consigliere dispone di un voto.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
4. In caso di parità la proposta si ha per respinta.

ART. 18 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori *ovvero all'Amministratore Unico ove nominato*, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.
2. Il consiglio di amministrazione, *ovvero l'Amministratore Unico ove nominato*, pertanto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene necessari od opportuni per attuare l'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'assemblea e in ogni caso secondo gli atti di indirizzo del socio Comune di Reggio Calabria.
3. Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione *ovvero all'Amministratore Unico ove nominato* e non sono, pertanto, delegabili le deliberazioni concernenti le seguenti materie:
 - a) approvazione di proposte da sottoporre alla decisione dei soci e deliberazione dell'Assemblea;
 - b) approvazione del Piano Strategico Operativo di cui al successivo art. 25;
 - c) stipula, modifica ed estinzione dei rapporti contrattuali con il Comune di Reggio Calabria;
 - d) concessione di garanzie personali o reali e concessione di prestiti;
 - e) stipula di contratti di investimento e/o finanziamento di qualsiasi specie o genere per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle eventuali direttive del socio Comune di Reggio Calabria;
 - f) stipula di contratti o impegni che comportino l'obbligo di pagamento, anche in via cumulata, per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle eventuali direttive del socio Comune di Reggio Calabria;
 - g) l'eventuale nomina del Direttore Tecnico, con determinazione dell'attribuzione dei poteri e del compenso.

ART. 19 – DELEGHE DI POTERI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un componente designato dal Comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ..
2. Il Consiglio di Amministrazione determina l'estensione delle deleghe nei limiti di legge e del presente Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare procuratori o mandatari per singoli atti o categorie di atti.
4. *All'interno del Consiglio di Amministrazione è esclusa la carica di vicepresidente ovvero la stessa può essere attribuita, esclusivamente, quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.*
5. *E' fatto divieto di:*
 - a) *corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;*
 - b) *di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;*
 - c) *di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.*
6. All'Amministratore Delegato ovvero all'Amministratore Unico ove nominato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, competerà la gestione ordinaria della Società al fine dell'attuazione del Piano Strategico Operativo di cui al successivo art. 25.
7. All'Amministratore delegato ovvero all'Amministratore Unico ove nominato può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio di Amministrazione nel primo caso e dall'Assemblea dei Soci nel secondo caso e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

ART. 20 – RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

1. Al presidente del consiglio di amministrazione e agli eventuali amministratori delegati nei limiti dei poteri ad essi conferiti *ovvero all' Amministratore Unico ove nominato* è attribuita la rappresentanza della società.
2. I sopra indicati rappresentano la società in giudizio, quali attori o quali convenuti. Essi hanno facoltà di promuovere giudizi e procedimenti amministrativi di ogni ordine e grado.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al Vicepresidente, se nominato.
4. La rappresentanza legale e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spettano anche al direttore, nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina *ovvero all' Amministratore Unico ove nominato.*

ART. 21 – IL DIRETTORE

1. Il Consiglio di Amministrazione *ovvero l' Amministratore Unico ove nominato.* nomina e stabilisce il compenso del Direttore che può essere un dipendente con qualifica non inferiore a quella di Quadro.
2. Il Direttore rimane in carica tre anni, rinnovabile.
3. Il Direttore sovrintende all'organizzazione e alla disciplina degli uffici e svolge la sua attività, secondo le direttive del Presidente, in esecuzione delle deliberazioni degli organi della Società.
4. Possono essergli conferite possibili procure e ha la firma della corrispondenza e degli atti per l'ordinario funzionamento degli uffici.

ART. 22 – COLLEGIO SINDACALE

1. La società nomina il collegio sindacale.
2. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
3. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.



4. Le riunioni del Collegio Sindacale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
 - d) La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove è presente il presidente.

TITOLO IV **BILANCIO SOCIALE E UTILI**

ART. 23 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. La durata dell'esercizio coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Gli Amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
3. Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.
4. Il bilancio di esercizio sarà sottoposto a certificazione da parte di primaria società di revisione contabile.

ART. 24 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

1. Gli utili netti, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, sono ripartiti nel modo seguente:
 - a) - 5% al fondo di riserva legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) - il residuo ai titolari di quote, salvo che l'Assemblea lo accantoni in tutto o in parte alle riserve straordinarie;
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato secondo le modalità ed i tempi fissati dall'organo amministrativo, ma comunque entro l'anno in cui l'Assemblea ne ha deliberato la distribuzione.
3. Il diritto al dividendo si prescrive in cinque anni da quando esso è esigibile.

TITOLO V **PIANO STRATEGICO E REPORTISTICA**

ART. 25 – PIANO STRATEGICO OPERATIVO

1. Al fine di assicurare il cosiddetto controllo analogo nonché di prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata, l'organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale adotta annualmente e, per il tramite del proprio presidente, trasmette ai soci una proposta di Piano Strategico Operativo, composto da un piano gestionale annuale e un piano industriale pluriennale.
2. Il piano gestionale annuale, nel rispetto degli indirizzi definiti dal socio "Comune di Reggio Calabria", illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e presenta tra l'altro i seguenti contenuti:
 - a) un bilancio di previsione dell'esercizio successivo;
 - b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al piano industriale pluriennale, con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento;
 - c) il piano delle assunzioni di dipendenti e delle collaborazioni;
 - d) le linee di sviluppo dell'attività;

- e) dettagliate informazioni in ordine alle decisioni da autorizzarsi preventivamente da parte dei soci e dell'Assemblea inerenti: (i) gli acquisti e le alienazioni di immobili. Impianti e/o aziende e/o rami d'azienda; (ii) le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari.
3. Il piano industriale pluriennale redatto in coerenza con il piano gestionale annuale, ha durata triennale e illustra, con riferimento al triennio successivo, il programma degli investimenti con indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento e le linee di sviluppo dell'attività.
4. Il Consiglio di Amministrazione *ovvero l'Amministratore Unico ove nominato*, in una apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano gestionale annuale e, se del caso, nel piano industriale triennale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

ART. 26 – CONTROLLO SULLA SOCIETÀ E SUI SERVIZI AD ESSA AFFIDATI

1. Al fine di assicurare il c.d. "controllo analogo" nonché di prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata, oltre a quanto previsto nel precedente art.25, in riferimento a ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione *ovvero l'Amministratore Unico ove nominato*, sentito il Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale, predispone e, tramite il proprio Presidente trasmette al socio Comune di Reggio Calabria una Relazione sul generale andamento della gestione contenente i seguenti elementi:
- a) Rapporto economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);
 - b) Rapporto sullo stato di attuazione degli obiettivi programmatici;
 - c) Elenco annuale, aggregato ed analitico per singolo servizio, degli acquisti dei beni e servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori dei lavori;
 - d) Assunzioni e principali atti di gestione del personale;
 - e) Atti di alienazione del patrimonio.
2. Una volta all'anno, il Presidente *ovvero l' Amministratore Unico ove nominato* e il Direttore Tecnico della Società espongono, in apposita assemblea, i contenuti della relazione di cui al presente articolo.
3. E' inoltre consentito a ciascun Ente locale il diritto di domandare, sia nell'assemblea della Società sia al di fuori di essa, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi da esso affidati alla Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della Società stessa.
4. La Società è tenuta a svolgere i servizi rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli Enti locali.
5. Gli amministratori *ovvero l' Amministratore Unico* ove nominato e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo Ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla Società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare l'assemblea della Società al fine di sottoporre all'approvazione dei soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi ad essa affidati.
6. La società provvede ad attuare la normativa sulla responsabilità amministrativa della società (Legge 231/2001 e s.m.i.) attraverso, in particolare la costituzione dell'Organismo di Vigilanza.

TITOLO VI **SCIoglimento E CLAUSOLA RESIDUALE**



ART. 27 – LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. Salvo che non vi abbia già provveduto l'Assemblea gli Amministratori, ovvero l'Amministratore Unico ove nominato contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'Assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulle modalità di liquidazione e sulla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

ART. 28 – REVOCA DELLO SCIoglIMENTO

1. La revoca dello scioglimento della società, potrà essere deliberata dall'assemblea anche in fase di liquidazione, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

ART. 29 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi specifiche in materia.

ART. 30 – CLAUSOLA ARBITRALE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra Società e Soci, tra Società e Amministratori, fra Soci, fra Amministratori, fra Soci e Amministratori in relazione alle vicende sociali o all'applicazione del presente statuto e delle delibere degli organi sociali saranno devolute, ove ciò sia consentito dalla legge, esclusivamente all'Autorità giudiziaria.
2. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
3. Foro competente è esclusivamente quello di Reggio Calabria.